



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 232

Valenza, 30 settembre 2021

senza impegno di spesa

Oggetto

IMBOSCHIMENTI DI TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI - IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE (PIOPPICOLTURA), proposti da: Azienda Agricola Canepa s.s., Società Agricola Terre di Gavio Beniamino e Gavio Daniela s.s., Società Agricola di E. Visconti e M.C. Visconti e C. s.a.s., Immobiliare Spina s.n.c., Azienda Agricola Verani Luigi, Azienda Agricola Fantato Giuseppe, Azienda Agricola Dani Emanuele, Azienda Agricola Bergia Giuseppe e Azienda Agricola Baldi Alan, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014-2020, MISURA 8 – SOTTOMISURA 8.1 – OPERAZIONE 8.1.1. Valutazione espressa ai sensi della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).

Vista la L.R. 29.6.2009, n. 19 (e s.m.i.) "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che al Titolo III tratta della CONSERVAZIONE E TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE, in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 2009/147/CE e 92/43/CEE (e s.m.i.) e delle disposizioni nazionali in materia, tra cui il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*);

visti, in particolare, l'art. 41 (*Gestione della rete Natura 2000*), l'art. 43 (*Valutazione di incidenza di interventi e progetti*), l'art. 44 (*Valutazione di incidenza di piani e programmi*) e l'art. 45 (*Esigenze di rilevante interesse pubblico*) della citata L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

tenuto conto che l'Ente-Parco è stato delegato dalla Regione Piemonte alla gestione dei seguenti Siti della Rete Natura 2000, sulla base di un'apposita convenzione:

- IT1110002 Collina di Superga (ZSC);
- IT1110009 Bosco del Vaj e Bosc Grand (ZSC)
- IT1110016 Confluenza Po - Maira (ZSC);
- IT1110017 Lanca di Santa Marta (confluenza Po – Banna) (ZSC e ZPS);
- IT1110018 Confluenza Po – Orco – Malone (ZSC e ZPS);
- IT1110019 Baraccone (confluenza Po – Dora Baltea) (ZSC e ZPS);
- IT1110024 Lanca di San Michele (ZSC e ZPS);
- IT1110025 Po morto di Carignano (ZSC e ZPS);
- IT1110050 Mulino Vecchio (ZSC);
- IT1110070 Meisino (confluenza Po – Stura) (ZPS);
- IT1120007 Palude di San Genuario (ZSC);
- IT1120008 Fontana Gigante (Tricerro) (ZSC e ZPS);

- IT1120023 Isola di Santa Maria (ZSC);
- IT1180002 Torrente Orba (ZSC e ZPS);
- IT1180005 Ghiaia Grande (Fiume Po) (ZSC);
- IT1180027 Confluenza Po-Sesia-Tanaro (ZSC);
- IT1120029 Paludi di San Genuario e San Silvestro (ZPS);
- IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino (ZPS);
- IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino (ZSC e ZPS);
- IT1120021 Risaie vercellesi (ZPS);
- IT1120030 Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese (SIC);
- IT1180031 Basso Scrivia (SIC);
- IT1180032 Bric Montariolo (SIC);

esaminati i progetti definitivi per la realizzazione di “IMBOSCHIMENTI DI TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI - IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE (PIOPPICOLTURA)” proposti dalle seguenti Aziende agricole: Azienda Agricola Canepa s.s., Società Agricola Terre di Gavio Beniamino e Gavio Daniela s.s., Società Agricola di E. Visconti e M.C. Visconti e C. s.a.s., Immobiliare Spina s.n.c., Azienda Agricola Verani Luigi, Azienda Agricola Fantato Giuseppe, Azienda Agricola Dani Emanuele, Azienda Agricola Bergia Giuseppe e Azienda Agricola Baldi Alan, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014-2020, MISURA 8 – SOTTOMISURA 8.1 – OPERAZIONE 8.1.1;

considerato che gli interventi proposti dall'Azienda Agricola Canepa s.s. sono suddivisi in due appezzamenti A e B: l'appezzamento A ricade in Zona **102.N1** (*Zone di primario interesse naturalistico*) mentre l'appezzamento B ricade in Zona **109.A2** (*Zone con parziali limitazioni all'uso agricolo*) secondo la classificazione del Piano d'Area;

dato atto che i terreni dell'Azienda Agricola Canepa s.s. rientrano anche nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1180005 “*Ghiaia Grande (Fiume Po)*” e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180028 “*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*”;

dato atto che un appezzamento ricade altresì all'interno del Parco naturale del Po Piemontese;

considerato che l'intervento proposto dall'Azienda Agricola Terre di Gavio Beniamino e Gavio Daniela s.s. ricade all'interno della ZPS IT1180028 “*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*” e dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;

considerato che gli interventi proposti dalla Società Agricola di E. Visconti e M.C. Visconti e C. s.a.s., ricadono in Zona **58.N1** (*Zone di primario interesse naturalistico*) secondo la classificazione del Piano d'Area;

dato atto che gli interventi della Società Agricola di E. Visconti e M.C. Visconti e C. s.a.s. ricadono all'interno della ZSC IT1180027 “*Confluenza Po-Sesia-Tanaro*”, della ZPS IT1180028 “*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*” e del Parco naturale del Po piemontese;

considerato che gli interventi proposti dall'Azienda Agricola Verani Luigi ricadono in Zona **95.A3** (*Zone con forti limitazioni all'uso agricolo*) secondo la classificazione del Piano d'Area;

dato atto che gli interventi dell'Azienda Agricola Verani Luigi si collocano all'interno della ZPS IT1180028 “*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*” e dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;

considerato che gli interventi proposti dall'Azienda Agricola “Immobiliare Spina s.n.c. ricadono in Zona **79.A3** (*Zone con forti limitazioni all'uso agricolo*) secondo la classificazione del Piano d'Area;

dato atto, inoltre, che gli interventi dell'Azienda Agricola Immobiliare Spina s.n.c. ricadono all'interno della ZPS IT1180028 “*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*” e dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;

considerato che gli interventi proposti dall'Azienda Agricola Fantato Giuseppe ricadono per la maggior parte in Zona **19.A2** (*Zone con parziali limitazioni all'uso agricolo*), mentre una porzione esigua ricade in Zona **14.N1** (*Zone di primario interesse naturalistico*) secondo la classificazione del Piano d'Area;

dato atto che i suddetti interventi ricadono all'interno della ZPS IT1180028 "*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*" e dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;

considerato che gli interventi proposti dall'Azienda Agricola Dani Emanuele ricadono per la maggior parte in Zona **20.A3** (*Zone con forti limitazioni all'uso agricolo*), mentre un appezzamento (appezzamento F) ricade in Zona **19.A2** (*Zone con parziali limitazioni all'uso agricolo*) secondo la classificazione del Piano d'Area;

dato atto che gli interventi dell'Azienda Agricola Dani Emanuele ricadono all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180028 "*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*" e dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese;

considerato che gli interventi proposti dall'Azienda Agricola Bergia Giuseppe ricadono in Zona **55.A3** (*Zone con forti limitazioni all'uso agricolo*) secondo la classificazione del Piano d'Area;

dato atto che gli interventi dell'Azienda Agricola Bergia Giuseppe ricadono all'interno della ZPS IT1180028 "*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*";

considerato che gli interventi proposti dall'Azienda Agricola Baldi Alan sono suddivisi in due appezzamenti: l'appezzamento A ricade in Zona **56.A2** (*Zone con parziali limitazioni all'uso agricolo*), mentre l'appezzamento B ricade in Zona **55.A3** (*Zone con forti limitazioni all'uso agricolo*) secondo la classificazione del Piano d'Area;

dato atto che gli interventi dell'Azienda Agricola Baldi Alan ricadono all'interno della ZPS IT1180028 "*Fiume Po – tratto vercellese alessandrino*";

viste le "*Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*", approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. 24-2976 del 29 febbraio 2016 e D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020;

viste le Misure di Conservazione Sito-specifiche per la ZSC IT1180027 "*Confluenza Po-Sesia-Tanaro*", approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 21-3222 del 2 maggio 2016;

visto il Piano d'Area (PdA) del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, approvato con deliberazione C.R. n. 982-4328 dell'8.3.1995;

considerato che le aziende agricole elencate in precedenza utilizzano le percentuali di cloni di pioppo a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA) previste dal Bando;

viste le "*Linee di indirizzo per una pioppicoltura sostenibile CREA 2018*";

visto il bando n. 3/2020 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, Misura 8. *Interventi nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*, Sottomisura 8.1 *Forestazione e imboschimento*, Operazione 8.1.1. *Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli*;

tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 sopra citati;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 28.7.2008, n. 23;

visti l'art. 6, l'art. 20 e l'art. 26, comma 12, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

DETERMINA

di ritenere i progetti di *IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI - IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE (PIOPPICOLTURA)* proposti dalle seguenti aziende Agricole: Azienda Agricola Canepa s.s., Società Agricola Terre di Gavio Beniamino e Gavio Daniela s.s., Società Agricola di E. Visconti e M.C. Visconti e C. s.a.s., Immobiliare Spina s.n.c., Azienda Agricola Verani Luigi, Azienda Agricola Fantato Giuseppe, Azienda Agricola Dani Emanuele, Azienda Agricola Bergia Giuseppe e Azienda Agricola Baldi Alan, in linea di principio compatibili con gli obiettivi di

conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 sopra richiamati e con gli strumenti di gestione e pianificazione vigenti, citati in premessa;

di raccomandare il rispetto della distanza di 5 metri dal ciglio di sponda dei canali, delle rogge e delle lanche, per gli impianti previsti, come indicato dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Po e dalle Misure di Conservazione citate in premessa;

di raccomandare il rispetto della distanza di 10 metri dal ciglio di sponda dei fiumi Po e Tanaro, per gli impianti previsti, come indicato dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Po;

di raccomandare il rispetto della distanza minima dal piede degli argini di 4 metri, come previsto dall'art. 96 del R.D. 523/1904;

di invitare, quando possibile, al rispetto di quanto previsto nelle “Linee di indirizzo per una pioppicoltura sostenibile CREA 2018”, in particolare in merito all’impiego e alla scelta di prodotti fitosanitari.

La presente determinazione sarà inviata alla Regione Piemonte, nello specifico al Settore Foreste, al Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti e al Settore Biodiversità e Aree Naturali.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO**

Valenza,

.....

.....